

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COVI, FABBRI, ACONE, GUIZZI, PAGANI  
Maurizio, FRANZA, CASOLI, CUTRERA, MISSERVILLE, VELLA,  
GALLO, CORLEONE, LIPARI, BATTELLO, GRECO, SALVATO, DI  
LEMBO, CORRENTI e ONORATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1990

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonché erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in questione si propone di estendere al personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, esistenti nell'ambito degli uffici giudiziari, le provvidenze che, inizialmente riconosciute al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie con legge 22 giugno 1988, n. 221, sono state poi estese con legge 15 febbraio 1989, n. 51, al personale amministrativo in servizio presso gli Organi di giustizia amministrativa, contabile e militare e presso l'Avvocatura dello Stato.

Le attività degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori, consistendo, com'è noto, nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed

amministrativa, nell'espletamento degli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare, nell'elevazione degli atti di protesto dei titoli di credito, nell'assistenza alle udienze e nel compimento degli altri atti demandati dalla legge, sono anch'esse legate all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Con riferimento a ciò è opportuno sottolineare che il citato personale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è stato chiamato a svolgere compiti più gravosi.

Per sopperire all'onere globale delle provvidenze anzidette si ritiene necessario procedere all'aumento dei diritti di notificazione e di esecuzione dovuti dalle parti committenti nella misura del 300 per cento

che potrà dare presumibilmente un gettito a favore dello Stato di complessive lire 24.937.144.000 annue.

Nell'occasione si è ritenuto di introdurre, inoltre, la forfetizzazione dei diritti previsti dalla normativa vigente, accogliendo in tal modo le ripetute richieste del personale, che auspica la semplificazione della contabilità, ed altresì degli operatori della giustizia, costretti con l'attuale sistema a lunghe attese per l'accettazione degli atti.

La forfetizzazione opera, per un verso, nell'ambito dei diritti previsti dagli articoli 124, 125, 126, 127, 131 e 132-bis del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, unificandoli nel solo diritto di notificazione o di esecuzione e, per l'altro, favorendo ulteriormente la contabilizzazione di detti diritti mediante la previsione di pagamento di somme determinate per scaglioni sulla base di medie statistiche.

Con l'articolo 1 la fissazione dei compensi viene demandata alla contrattazione entro i limiti della spesa complessiva di lire 24.000.000.000.

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 123 dell'ordinamento citato, contiene il nuovo elenco dei proventi spettanti all'ufficiale giudiziario, per effetto della forfetizzazione dei diritti di notificazione e di esecuzione.

L'articolo 3, fissa per la notificazione un diritto unico, che congloba tutti i diritti attualmente percepiti, compresa la tassa erariale a carico delle parti e la tassa fissa per ogni originale. Tale diritto è differenziato, secondo una media statistica, in rapporto al numero dei destinatari delle notificazioni.

L'articolo 4, stabilisce a sua volta un diritto unico per le esecuzioni. Anche in tal caso il diritto è differenziato secondo una media statistica e sulla base della svalutazione monetaria che induce a rapportare l'importo di lire 100.000 dell'attuale prima fascia a lire 1.000.000, l'importo di lire 1.000.000 dell'attuale seconda fascia a lire 5.000.000 e ad oltre 5.000.000 (o di valore indeterminabile) l'attuale fascia che supera il 1.000.000 di lire.

L'articolo 5, disciplina il compenso spettante all'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio.

Al riguardo la riformulazione dell'articolo 132 dell'ordinamento è resa necessaria dalla forfetizzazione comprendente il diritto di vacanza, cui l'attuale testo della norma fa rinvio.

Con l'articolo 6 vengono rideterminate le percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori sulle somme recuperate per diritti e per indennità di trasferta.

Anche tale rideterminazione è conseguenza della forfetizzazione che abolisce i diritti spettanti, rispettivamente, ad ognuna delle tre categorie.

L'articolo 7 dispone che i proventi, degli uffici delle notificazioni, esecuzioni e protesti vengano assoggettati alla detrazione del 3 o del 4 per cento per il fondo spese di ufficio calcolata sui diritti che con il presente disegno di legge vengono forfetizzati.

L'articolo 8, sostitutivo dell'attuale articolo 154 dell'ordinamento, disciplina il versamento allo Stato della tassa sui diritti e sulle indennità.

L'articolo 9 stabilisce modalità circa la retribuzione degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Con l'articolo 11 si abrogano gli articoli 124, 125, 126, 127, 131, 131-bis, dell'attuale ordinamento, che prevedono la percezione di quegli altri vari diritti dovuti per le notificazioni e per le esecuzioni, che ora vengono conglobati nei rispettivi diritti unici.

L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria delle spese, derivanti allo Stato dall'attuazione della presente legge.

Come si è visto a tale copertura si provvede mediante l'aumento degli importi dei diritti dovuti dalle parti committenti gli atti.

Per quanto concerne la fornitura di attrezzature agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, si provvede con i fondi stanziati in bilancio, in applicazione della

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 5 marzo 1973, n. 28, mediante economie da realizzarsi nelle forniture attuali, amministrando in modo oculato le risorse previste, in modo da fare rientrare, nei fondi già stanziati, gli uffici notificazioni esecuzioni e protesti che risulteranno particolarmente carenti di attrezzature, con conseguente miglior utilizzazione del personale.

In particolare, le attrezzature da fornire agli uffici notificazioni, esecuzioni e prote-

sti, potranno consistere in parte mediante quanto previsto dal numero 2 dell'articolo 1 della legge n. 28 del 1973, e cioè in macchine da scrivere, da calcolo, di riproduzione e in ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, con esclusione delle macchine di registrazione e di ricerca giurisprudenziale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli Uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, un compenso nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore.

2. Il compenso di cui al comma 1 è corrisposto in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovrà comunque superare l'importo di lire 24.000.000.000.

## Art. 2.

1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

- a) il diritto di notificazione;
- b) il diritto di esecuzione;
- c) il diritto di protesto cambiario;
- d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere».

## Art. 3.

1. L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - 1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

- |                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| a) per gli atti con destinatari fino a due   | L. 4.500    |
| b) per gli atti con destinatari da tre a sei | L. 11.000   |
| c) per gli atti con destinatari oltre i sei  | L. 20.000». |

## Art. 4.

1. L'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 129. - 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che importi la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

- |                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a L. 1.000.000                                  | L. 4.000    |
| b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000         | L. 6.000    |
| c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 5.000.000 o di valore indeterminabile | L. 11.000». |

## Art. 5.

1. L'articolo 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali

giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - 1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennità di missione, determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari a lire 1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti primi e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste».

#### Art. 6.

1. L'articolo 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - 1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.

3. Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

4. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti

e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.

5. La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.

6. La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario».

#### Art. 7.

1. L'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - 1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario».

## Art. 8.

1. L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 154. - 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

2. Eguale tassa è dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.

4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazioni di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

5. In relazione a particolari esigenze di posta del Ministero di grazia e giustizia è in facoltà del Ministro delle finanze, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare».

## Art. 9.

1. L'articolo 167 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presi-



dente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - 1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:

a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;

b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2. Detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari;

c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.

2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145».

#### Art. 10.

1. Sono abrogati gli articoli 124, 125, 126, 127, 131, 132-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

#### Art. 11.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 24.000.000.000 annue, si provvede mediante il gettito derivante dalla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti così come prevista dagli articoli 4 e 5 della presente legge.